



DISCIPLINARE ATTUATIVO PER IL CONTROLLO NUMERICO DELLA POPOLAZIONE DI CINGHIALE NELLA RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO

GESTIONE 2015

Art. 1 Premessa

- 1) Il presente disciplinare, in ottemperanza e a completamento di quanto previsto dal “Regolamento per la gestione del Cinghiale” (in seguito Regolamento), approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 14 del 26/02/2013, definisce le modalità di controllo numerico della popolazione di cinghiale per l'anno 2015 nel territorio della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo (in seguito Riserva).

Art. 2 Piano di controllo numerico

- 1) Il controllo numerico del cinghiale viene realizzato nei contingenti numerici previsti dal Piano 2015 attraverso catture e abbattimenti diretti.

Art. 3 Addetti e accesso al controllo numerico

- 1) Possono accedere al controllo numerico tramite cattura gli operatori di cui all'art. 9, comma 1 lett. c) del Regolamento, non in possesso di licenza di caccia, che:
 - a) non abbiano conseguito condanne penali derivanti dall'applicazione della L. 394/91 e dalla L. 157/92 o dalle norme regionali ad esse correlate negli ultimi 5 anni;
 - b) abbiano frequentato il corso di aggiornamento svolto dalla Riserva;
 - c) sottoscrivano la disponibilità, fatto salvo impedimenti di forza maggiore, per:
 - realizzare i censimenti di cinghiale nella Riserva nella primavera ed autunno 2015 secondo il protocollo stabilito dalla Riserva;
 - svolgere almeno un'uscita di verifica nel corso dell'anno degli attraversamenti stradali da parte del cinghiale;
 - realizzare foraggiamenti artificiali;
 - collaborare alla gestione di mezzi di cattura del Cinghiale;
 - partecipare ad eventuali seminari formativi.

- 2) Possono accedere al controllo numerico tramite abbattimento gli operatori di cui all'art. 9, comma 1 lett. c) del Regolamento, in possesso di licenza di caccia in corso di validità (denominati in seguito selecontrollori) che:
 - a) non abbiano conseguito condanne penali derivanti dall'applicazione della L. 394/91 e dalla L. 157/92 o dalle norme regionali ad esse correlate negli ultimi 5 anni;
 - b) abbiano conseguito, successivamente al 1° gennaio 2015, l'idoneità al tiro di precisione, in un poligono nazionale riconosciuto o in un poligono presso cui la prova è organizzata dalla Riserva, con la/le carabina/e, secondo le modalità previste all'art. 9 comma 3 del Regolamento, con cui intendono esercitare il controllo numerico;
 - c) sottoscrivano la disponibilità, fatto salvo impedimenti di forza maggiore, per:
 - realizzare i censimenti di cinghiale nella primavera ed autunno 2015 secondo il protocollo stabilito dalla Riserva;
 - svolgere almeno un'uscita di verifica degli attraversamenti stradali da parte del cinghiale;
 - realizzare gli interventi di abbattimento da postazioni secondo le modalità determinate dal presente disciplinare;
 - realizzare foraggiamenti artificiali;
 - collaborare alla gestione di mezzi di cattura del Cinghiale;
 - partecipare ad eventuali seminari formativi.
- 3) Coloro che accedono al controllo numerico aderiscono ad un gruppo che opera in una delle 4 Zone di gestione individuate nel Piano annuale di gestione.
- 4) Il controllo numerico tramite cattura viene attuato assegnando la gestione delle trappole agli operatori anche non in possesso di licenza di caccia, coadiuvati dai selecontrollori, in base a quanto previsto dal Piano annuale.
- 5) In ciascuna delle 4 Zone di gestione possono essere ammessi al massimo i seguenti selecontrollori:
 - Zona n. 1, n. 12 operatori;
 - Zona n. 2, n. 10 operatori;
 - Zona n. 3, n. 11 operatori;
 - Zona n. 4, n. 11 operatori;
- 6) Nel primo anno di attività ogni Zona viene assegnata ai selecontrollori:
 - a) A seguito di accordo, verificato dai referenti della Riserva, tra la maggioranza qualificata (75%) degli stessi;
 - b) In caso non vi sia accordo per l'assegnazione, il Dirigente della Riserva provvederà all'assegnazione.
- 7) Negli anni successivi di attività, ogni Zona viene assegnata ai selecontrollori:
 - a) a seguito di accordo, verificato dai referenti della Riserva, tra la maggioranza (75%) degli stessi;
 - b) in caso non vi sia accordo per l'assegnazione, sulla base della graduatoria di merito determinata con l'assegnazione dei punteggi indicati all'art. 7.
- 8) Per ogni Zona il Dirigente della Riserva provvedere a nominare un Responsabile ed un suo Vice, individuato tra una rosa di almeno 2 selecontrollori designati a maggioranza dagli operatori della zona stessa.

- 9) Il Responsabile di Zona ha compiti di coordinamento dei selecontrollori e di interfaccia tra gli stessi e la Riserva. Il Responsabile deve garantire la disponibilità di un indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato dalla Riserva, o da soggetto delegato, per le comunicazioni con lo stesso.

Art. 4 Tempi di controllo numerico tramite abbattimento

- 1) Il controllo numerico del cinghiale tramite abbattimento diretto (in seguito Controllo), come previsto all'art 9 del Regolamento, viene svolto secondo un calendario determinato dal Dirigente della Riserva che stabilisce i periodi di intervento.
- 2) L'attività di Controllo può essere svolta nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì ad esclusione di giornate festive, di eventi realizzati nella Riserva e di periodi coincidenti con festività.
- 3) L'attività di Controllo può essere svolta nei seguenti orari:
 - a) Dal 15 giugno al 15 luglio: dalle ore 4.30 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00;
 - b) Dal 16 luglio al 15 agosto: dalle ore 5.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 21.30;
 - c) Dal 16 agosto al 15 settembre: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 18.00 alle ore 20.15;
 - d) Dal 16 settembre al 15 ottobre: dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.45;
 - e) Dal 16 ottobre al 24 ottobre: dalle ore 6.30 alle ore 9.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00;
 - f) Dal 25 ottobre al 15 novembre: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.45;
 - g) Dal 16 novembre al 15 dicembre: dalle ore 6.30 alle ore 9.0 e dalle ore 15.00 alle ore 17.15.

Art. 5 Zone di intervento

- 1) Nell'ambito di ogni Zona sono previste le stazioni di sparo, come individuate nel Piano annuale. Il numero massimo delle stazioni di sparo attive è corrispondente al numero dei selecontrollori autorizzati annualmente.
- 2) Le stazioni di sparo di ogni Zona possono essere assegnate per un periodo definito: singolarmente ad un selecontrollore; in numero proporzionale a gruppi di selecontrollori; tutte al totale dei selecontrollori della Zona. Tali modalità di assegnazione sono definite in accordo tra i selecontrollori, con la maggioranza del 75%. In difetto di tale accordo, il Dirigente della Riserva provvede a definire le modalità di assegnazione delle stazioni sulla base dell'impegno profuso dai selecontrollori.
- 3) Il Dirigente della Riserva, per qualsiasi motivazione ritenuta opportuna, può procedere alla sospensione dell'utilizzo di una stazione.

- 4) Rispetto ad ogni periodo di attività il Responsabile deve fornire un calendario delle uscite giornaliere di ogni selecontrollore e della relativa stazione di sparo in cui può operare, entro 3 giorni lavorativi antecedenti il periodo stesso.
- 5) Qualora un selecontrollore rinunci ad operare nella giornata programmata da calendario, a seguito di sua comunicazione, può essere sostituito da altro selecontrollore.
- 6) Il numero massimo dei selecontrollori che possono operare giornalmente in ogni Zona è così stabilito:
 - a) Zona 1: massimo n. 4 selecontrollori/uscita di attività;
 - b) Zona 2: massimo n. 3 selecontrollori per 2 giorni a settimana, n. 4 selecontrollori per 1 giorno settimana;
 - c) Zona 3: massimo n. 3 selecontrollori per 2 giorni a settimana, n. 4 selecontrollori per 1 giorno settimana;
 - d) Zona 4. massimo n. 3 selecontrollori per 2 giorni a settimana, n. 4 selecontrollori per 1 giorno settimana.
- 7) Il Controllo può essere realizzato inoltre da stazioni temporanee, autorizzate dal Dirigente, individuate in coincidenza di produzioni agricole soggette a danneggiamento o in siti ove si manifesta l'esigenza di intervento per prevenire rischi alla pubblica incolumità.

Art. 6 Modalità di esercizio del controllo numerico

- 1) Il Dirigente della Riserva rilascia autorizzazione agli operatori ammessi riportante: la Zona di gestione assegnata per il controllo; il modello di ciascuna carabina con relativa matricola che può essere impiegata; il periodo autorizzativo e i capi di cinghiali che possono essere abbattuti rispetto alle classi sociali.
- 2) Con il rilascio dell'autorizzazione vengono consegnate a ciascun operatore le fascette con codice identificativo che devono essere apposte al tendine d'Achille dei cinghiali abbattuti.
- 3) Il monitoraggio dell'attività di Controllo e l'autorizzazione giornaliera di utilizzo della stazione avviene attraverso messaggio di telefonia mobile o posta elettronica trasmesso alla ditta incaricata dalla Riserva per lo svolgimento di tale servizio.
- 4) Il messaggio di autorizzazione, di cui al precedente comma, ricevuto dal selecontrollore deve essere reso disponibile al controllo dei soggetti preposti.
- 5) Tra le ore 09,30 e le ore 12,30 di ogni giorno, in base al programma di uscite, il selecontrollore deve prenotare la stazione di sparo in cui intende svolgere il controllo in orario serale o nella mattinata successiva consentita. Entro le ore 15,00 dello stesso giorno il selecontrollore può disdire l'uscita prenotata.
- 6) Entro le ore 14,00 di ogni giorno viene trasmesso dalla ditta incaricata dalla Riserva, a mezzo posta elettronica, agli addetti di vigilanza l'elenco dei selecontrollori che svolgeranno l'attività di controllo nella serata del giorno stesso o nella mattinata del giorno successivo.
- 7) La Riserva, attraverso la ditta incaricata, comunica altresì ai selecontrollori le classi di cinghiali abbattibili giornalmente.

- 8) In caso di mancato funzionamento dei messaggi di telefonia mobile o di posta elettronica, verrà reso disponibile, dalla ditta incaricata, un numero fisso di telefonia per servizi di assistenza.
- 9) Il raggiungimento dei siti prossimi alle stazioni di sparo deve avvenire utilizzando la viabilità consentita nella Riserva, ovvero non possono essere percorsi con mezzi i prati e le aree boscate.
- 10) Gli operatori raggiungono la postazione di sparo con l'arma scarica.
- 11) L'operatore è tenuto a segnalare giornalmente l'esercizio dell'attività di abbattimento apponendo le apposite tabelle fornite dalla Riserva almeno in ogni punto di accesso alla zona di attività carrabile o pedonale. Le tabelle devono essere rimosse al termine dell'attività.
- 12) Il selecontrollore può farsi accompagnare alla stazione di sparo da altro selecontrollore disarmato.
- 13) Dalla stazione di sparo il selecontrollore può scostarsi per un massimo di m. 50.
- 14) L'uscita viene considerata valida se l'operatore garantisce la presenza nella stazione di sparo per almeno 30 min.
- 15) Fermo restando le norme di sicurezza dello sparo, come individuate nella normativa riferita all'attività venatoria (L. 157/92), l'operatore può esplodere il colpo quando:
 - si trova in posizione di stabilità e non in movimento;
 - vi siano buone condizioni di visibilità;
 - l'animale bersaglio sia fermo ad una distanza inferiore a m. 150 dal selecontrollore e renda visibile il fianco;
 - abbia piena consapevolezza del punto ove la pallottola finirà la sua parabola, anche in caso in cui il bersaglio venga mancato.
- 16) Dopo lo sparo l'operatore deve attendere almeno 10 minuti prima di mettersi alla ricerca o al recupero del capo.
- 17) L'utilizzo di fonti luminose (torce) è consentito solo per la ricerca di un animale presumibilmente abbattuto nel termine massimo di 1 ora successivo all'orario autorizzato.
- 18) Al capo abbattuto deve essere posta al tendine d'Achille la fascetta fornita dalla Riserva nel sito di rinvenimento dell'animale.
- 19) Al rientro dall'attività di controllo il selecontrollore è tenuto a compilare la scheda giornaliera di fine attività. Entro i primi 5 giorni di ogni mese devono essere consegnate presso la Riserva tutte le schede del mese precedente.
- 20) In caso di abbattimento il selecontrollore è tenuto a chiamare tempestivamente, entro 1 ora dall'abbattimento, l'operatore biometrico indicato dalla Riserva comunicandogli il prelievo effettuato. Il Cinghiale abbattuto deve essere trasportato al punto di raccolta indicato dalla Riserva dove viene valutato dall'operatore biometrico con compilazione di apposita scheda che deve essere firmata dal selecontrollore e dall'operatore biometrico. La copia di tale scheda deve essere trasmessa, a mezzo fax o posta elettronica, dall'operatore biometrico a soggetto indicato dalla Riserva entro 48 ore dall'abbattimento. Entro i primi 5 giorni di ogni mese devono essere consegnate presso la Riserva tutte le schede del mese precedente.

- 21) L'animale, se abbattuto nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, viene automaticamente ceduto dalla Riserva al selecontrollore che ha effettuato l'abbattimento, quale rimborso spese dell'attività di collaborazione resa per la gestione del Cinghiale.
- 22) Il selecontrollore è tenuto ad effettuare le indagini sanitarie previste prima del consumo, presso i centri sanitari indicati dalla Riserva. I costi delle indagini sanitarie sono a carico della Riserva.
- 23) Per le indagini sanitarie il selecontrollore è tenuto a recapitare al centro sanitario indicato dalla Riserva, un sacchetto contenente frammenti di muscolo del diaframma ed un sacco contenente l'esofago, i polmoni, il cuore ed il fegato del cinghiale.
- 24) All'operatore biometrico, individuato in soggetto in possesso dell'abilitazione prevista all'art. 2 comma 1 lett. a) i) e ibis) del Regolamento della Regione Marche 3/2012, viene riconosciuto un rimborso spesa per la disponibilità e le prestazioni richieste.

Art. 7 Esecuzione del piano di controllo e graduatorie di merito

- 1) Il Piano annuale stabilisce i soggetti di cinghiale, in termini di classi di età e di sesso, che possono essere abbattuti dai selecontrollori.
- 2) In ogni caso, rispetto al protocollo dei censimenti primaverili indicato dal Dirigente, i selecontrollori avranno le seguenti possibilità di abbattimento per tutto il 2015:
 - coloro che non hanno effettuato uscite di censimento non sono ammessi all'attività di controllo;
 - coloro che avranno effettuato 1 sola uscita di censimento potranno abbattere solo cinghiali appartenenti alla classe 0 (piccoli);
 - coloro che hanno effettuato 2 uscite potranno abbattere cinghiali di classe 0 e I (subadulti) ed 1 solo adulto;
 - coloro che hanno effettuato almeno 3 uscite potranno abbattere tutte le classi di età.
- 3) L'attività di abbattimento è funzionale per definire le 4 categorie di merito, per quanto previsto nel 2016, con l'assegnazione dei seguenti punteggi:
 - per ogni uscita P.ti 1;
 - per ogni esemplare classe 0 abbattuto, p.ti 50;
 - per ogni classe I abbattuto, p.ti 10;
 - per ogni esemplare femmina adulta abbattuta, p.ti 30;
 - per ogni esemplare maschio adulto abbattuto, p.ti 5;
 - per ogni esemplare femmina gravida abbattuta, p.ti 80.L'assegnazione dei punteggi riferiti alle classi sociali avviene in base alla scheda di abbattimento. L'età degli animali, ed i conseguenti punteggi, è determinata dalle caratteristiche biometriche.
- 4) Per il 2016 i ranghi di merito sono attribuiti secondo i seguenti punteggi:
 - I^ categoria di merito che annovera coloro che cumulano da p.ti 0 a p.ti 60;
 - II^ categoria di merito che annovera i gli operatori che cumulano da p.ti 61 a 120;
 - III^ categoria di merito che annovera coloro che cumulano da 121 a p.ti 220;
 - IV^ categoria di merito che annovera coloro che cumulano oltre p.ti 220.

- 5) Qualora il primo anno il piano di controllo venga realizzato in una percentuale almeno superiore al 70%, il Dirigente può riconoscere una premialità di 10 punti ai selecontrollori che hanno svolto almeno 10 uscite di controllo.
- 6) Rispetto alla graduatoria che verrà riportata nel Piano annuale 2016, gli abbattimenti sino alla concorrenza di realizzazione del Piano riferito a classi di età e di sesso, verranno così consentiti:
 - Gli operatori del I° rango di merito potranno abbattere solo individui giovani (classe 0) ed 1 subadulto (classe 1);
 - Gli operatori del II° rango di merito potranno abbattere solo individui giovani e subadulti;
 - Gli operatori del III rango potranno abbattere individui giovani, subadulti ed un massimo di 1 adulto (classe II),
 - Gli operatori del rango IV potranno abbattere cinghiali di tutte le classi.
- 7) Per gli interventi di controllo numerico nelle stazioni temporanee, vengono coinvolti gli operatori aventi i punteggi maggiori nelle graduatorie di merito.
- 8) La graduatoria delle classi di merito sarà funzionale anche per la scelta delle Zone di gestione.

Art. 8 Recupero dei capi feriti

- 1) La Riserva organizza il servizio di Recupero dei Cinghiali Feriti (RCF) ammettendo coloro che hanno conseguito l'abilitazione nelle more del Regolamento della Regione Marche n. 3/2012.
- 2) Al recupero deve partecipare l'Operatore che ha effettuato il ferimento o altro Operatore delegato.
- 3) Nel caso in cui il cinghiale risulti infine abbattuto, l'Operatore che ha effettuato il ferimento o il suo delegato deve procedere come previsto ai comma 19 e 21 dell'art. 6.

Art. 9 Modalità e tempi di esecuzione dei censimenti di Cinghiale

- 1) La Riserva realizza i censimenti della popolazione di Cinghiale in periodo primaverile ed autunnale, attraverso il metodo dell'osservazione diretta da punti di vantaggio.
- 2) Nel periodo primaverile, le date di censimento sono concordate con la Provincia di Pesaro e Urbino e i relativi Ambiti Territoriali di Caccia. Nel periodo autunnale La Riserva comunica alla Provincia le date di svolgimento dei censimenti.
- 3) Il censimento viene realizzato attraverso 4 sessioni di rilevamento, in giornate consecutive, di cui almeno 2 al tramonto.
- 4) I censimenti vengono realizzati dalle stazioni di osservazione riportate nel Piano Annuale di gestione.
- 5) In almeno 2 sessioni di censimento, di cui una al tramonto, in tutte le stazioni di osservazione deve essere garantita dal Responsabile di Zona e dagli operatori la presenza contemporanea di almeno un rilevatore.

- 6) Le date e gli orari di censimento sono determinate con atto del Dirigente della Riserva che stabilisce altresì il protocollo riferito alle modalità di esecuzione dei monitoraggi, con eventuali relative penalizzazioni e premialità.

Art. 10 Monitoraggio degli attraversamenti stradali

- 1) Nel Piano annuale sono individuati i tratti stradali interni o di confine al territorio della Riserva, ritenuti critici rispetto agli attraversamenti da parte degli Ungulati selvatici, che devono essere soggetti a monitoraggio.
- 2) Nel corrente anno, i predetti tratti stradali devono essere indagati per almeno 2 volte dagli operatori.
- 3) Il monitoraggio avviene percorrendo i predetti tratti stradali per individuare i trottoi degli Ungulati che intersecano la viabilità.
- 4) Durante i sopralluoghi i trottoi ed i punti in cui verosimilmente gli Ungulati attraversano le strada devono essere riportati su apposita cartografia corredata da scheda di rilevamento.
- 5) Il Dirigente della Riserva definisce le date di monitoraggio e concorda con i Responsabili di Zona il calendario delle uscite degli operatori addetti al sopralluogo.

Art. 11 Premialità per collaborazioni alla gestione faunistica e formazione

- 1) La Riserva cede al selecontrollore il cinghiale dallo stesso abbattuto, nel rispetto del presente disciplinare, a titolo di rimborso spesa.
- 2) Agli operatori che collaborano alla gestione di mezzi di cattura del cinghiale viene riconosciuta una mezzena di ogni cinghiale catturato e abbattuto e la metà dei punteggi come attribuiti al precedente art. 7 comma 3. All'agricoltore o proprietario del fondo ove viene posto il mezzo di cattura, che collabora all'attività di cattura, viene riconosciuto una mezzena del cinghiale catturato. La ripartizione delle mezzene ed i controlli sanitari sono curati, in accordo con il conduttore/proprietario del fondo, dal selecontrollore.
- 3) All'addetto al RCF viene riconosciuta la mezzena di ogni cinghiale recuperato. La ripartizione delle mezzene ed i controlli sanitari sono curati, in accordo con l'addetto al RCF, dal selecontrollore.
- 4) Agli operatori che collaborano a ricerche o attività di gestione faunistica la Riserva riconosce punteggi per la graduatoria di merito definiti dal Dirigente.
- 5) Nel caso in cui vengano attivate stazioni per interventi mirati di controllo del Cinghiale, la Riserva fornisce un sacco di mais per il foraggiamento del sito interessato.
- 6) Ai responsabili di Zona la Riserva riconosce a titolo di rimborso spesa per le riunioni un sacco di mais per il foraggiamento.
- 7) La Riserva a titolo di rimborso spese può riconoscere ai selecontrollori mais da impiegare per il foraggiamento sulla base dell'impegno e dei risultati conseguiti, determinati con atto del Dirigente.

Art. 12 Provvedimenti disciplinari

- 1) La Riserva istituisce una Commissione disciplinare costituita da:
 - il Dirigente o suo delegato;
 - un tecnico esperto in materia faunistica e normativa di settore designato dal Dirigente della Riserva;
 - un responsabile di Zona designato dal Responsabile della Riserva;
 - un addetto del personale della Riserva indicato dal Dirigente.
- 2) La commissione si riunisce validamente con almeno la presenza di n. 3 componenti.
- 3) La commissione si riunisce entro 6 mesi dal ravviso del mancato rispetto di quanto stabilito dal Regolamento o dal presente disciplinare o dalla segnalazione di verbali contestati dai soggetti preposti agli operatori.
- 4) Il mancato rispetto di quanto previsto dal Regolamento e dal presente disciplinare determina l'adozione dei seguenti provvedimenti a carico dei selecontrollori, oltre alle eventuali sanzioni di legge:
 - a) Per la mancata collaborazione all'attività di gestione e controllo del cinghiale per 2 anni consecutivi, sospensione dall'elenco degli operatori della Riserva con conseguente azzeramento dei punteggi di merito acquisiti. Successivamente tali operatori possono essere riammessi a collaborare a seguito di partecipazione ai corsi di aggiornamento.
 - b) Uscita non segnalata ed autorizzata come previsto all'art. 6 comma 3, sospensione dall'attività di controllo per un anno di attività.
 - c) Mancata disponibilità del messaggio autorizzativo durante l'attività di controllo, come previsto all'art. 6 comma 4, detrazione di minimo punti 30 e massimo 60 dalla graduatoria di merito.
 - d) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 9, sospensione dall'attività di controllo per un periodo variabile tra 30 e 60 giorni.
 - e) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 10, sospensione dall'attività di controllo per un periodo variabile tra 30 e 60 giorni.
 - f) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 11, sospensione dall'attività di controllo per un periodo variabile tra 30 e 60 giorni.
 - g) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 13, sospensione dall'attività di controllo per un periodo variabile tra 30 e 60 giorni.
 - h) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 15, sospensione dall'attività di controllo per un periodo variabile tra 30 e 60 giorni.
 - i) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 17, sospensione dall'attività di controllo per un periodo variabile tra 30 e 60 giorni.
 - j) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 18, sospensione dall'attività di controllo per un anno.
 - k) Mancata consegna dei materiali, secondo quanto previsto all'art. 6 comma 19, detrazione di un minimo di 10 ed un massimo di 30 punti dalla graduatoria di merito.
 - l) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 20, detrazione di un minimo di 10 ed un massimo di 30 punti dalla graduatoria di merito.
 - m) Mancato rispetto di quanto previsto all'art. 6 comma 22, sospensione dall'attività di controllo per un minimo di 90 ed un massimo di 120 giorni.

- n) Abbattimento di un cinghiale di classe di età o sesso tra quelli non accreditati, in difetto di quanto previsto all'art. 7 comma 3, vengono detratti dalla Graduatoria di merito riferita all'anno successivo all'abbattimento: punti 100 nel caso in cui venga abbattuto un classe II invece di un classe 0; punti 10 nel caso in cui venga abbattuto un classe II rispetto invece di un classe I; punti 5 nel caso in cui venga abbattuto un classe I invece di un classe 0. In caso di recidiva, oltre alla detrazione dei predetti punteggi, non viene concesso il Cinghiale abbattuto.
- o) Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, e non espressamente considerato, comporta una detrazione di punteggio variabile tra un minimo di 10 punti ed un massimo di 100 punti o la sospensione dell'attività di controllo per un minimo di 15 ed un massimo di 60 giorni.
- 5) La commissione ha la facoltà di ascoltare o di richiedere memorie scritte al selecontrollore a cui sono state addebitate infrazioni.
- 6) La commissione notifica all'operatore i provvedimenti disciplinari assunti.
- 7) Il Responsabile della Riserva provvede ad adottare i provvedimenti disciplinari entro 30 giorni dalla data di notifica all'operatore. Qualora le sospensioni non possano essere adottate nell'anno corrente di attività di controllo vengono applicate nell'anno successivo.